


Rep. n. 48

Prot. n. 299/2012

### REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue del mese di Febbraio dell'anno duemiladodici in Genova, presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Corso Scassi, 1 innanzi a me, Dott. Riccardo Zanella, Ufficiale Rogante della Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:



- Sig. Renato Incerti, nato a Milano (MI), il giorno 25 del mese di Aprile dell'anno 1955 e residente a Milano (MI), in Largo Tel Aviv, numero civico 11, (codice fiscale NCRRNT55D25F205T) che interviene quale Procuratore speciale, (giusta poteri allo stesso conferiti in atto notaio dottor Giuliano Chersi in data 29/07/2009, repertorio n. 47942) di EUROSPITAL S.p.A., con sede legale in Via Flavia n. 122, Trieste (TS), iscritta al Registro delle Imprese REA - Camera di Commercio di Trieste, al n. 38955, P.IVA 00047510326 domiciliata ai fini del presente atto in Trieste, Via Flavia n.122, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la



L



fornitura di Detergenti antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti occorrenti alle AA.SS.LL. e IRCCS della Regione Liguria, lotto 50 indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 3/3/2011 rettificata con deliberazione del Direttore Generale della Centrale n° 34 del 18/4/2011. I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale. qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue: **PREMESSO** a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo previsto nel capitolato tecnico, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti; b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti); c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 4/3/2011; d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura dei lotti di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di

2		6
	seguito stabiliti;	
	e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente	>
	Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suo	i
	allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle	
	prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli	
	elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle	
	stesse e per la formulazione dell'offerta;	
	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della presente	
	Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente	
	Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la	
	responsabilità civile e che tale documento, anche se non	
	materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte	
	integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la	
	Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la	
	medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che	
	verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei	
	relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse	
^	fonte di obbligazione.	3/
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	Y.
		V

		A 18
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco	
	dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta	
	Economica sono stati fonte delle obbligazioni oggetto della presente	
	Convenzione.	
	Articolo 2 - Definizioni	
wife" g	Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, AO, IRCCS, socio del	
	Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, effettivo utilizzatore della	
	Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti	
	richieste di consegna;	
	c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che	
	conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi	
	a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi	
	di Fornitura;	
	d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le	
	Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le	
	prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore	A
	all'esecuzione della prestazione richiesta;	
	e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di	
	Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti	1/2
	comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti	Jr.
	richiesti, nonché il luogo di consegna;	7
		-
		1

			A	
		1	7	
	1	j	1	
1	U		l	
4	•			•

	f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo	4, 80(10 4, 62 1, 62 1, 62 1, 62 1, 63 1,
Was a second	www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.	### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	Scoronal mase and a second sec
	L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e	Emistero delity e delle fina e
	degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la	(4)
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore	That the same of t
	relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	3170
	b) degli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	
	accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
-	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in	
	materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od	
	abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere	
	cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore	
	successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale,	
	comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di	
***************************************	fornitura di cui all'Art. 11 "Modalità e termini di esecuzione della	76
	fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.	
25	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei	4
	confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di	
		s

	1
aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura	
richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura	
e contestuali Richieste di Consegna.	
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni	
Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino	
al termine della presente Convenzione, per la fornitura dei prodotti	
oggetto di aggiudicazione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura	
emessi dalle Amministrazioni associate nel Consorzio Centrale	
Regionale di Acquisto (L.R. n. 14/2007) avranno la medesima	
scadenza.	
Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con	
quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1 del	
Disciplinare di gara).	- 1
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli	
contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e	
pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti	
sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a	
seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione	7
sono esclusivamente quelle associate nel Consorzio Centrale	X
Regionale di Acquisto.	0
Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione	
degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di	

	L
ulla	
ella	
oni	
del	
ata	
del	
31	
sta	
ne	
rni	

consegna sottoscritte dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

### Articolo 6 - Modalità di conclusione

- 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.
- 2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: EUROSPITAL Servizio Ordini, telefono n. 040/8997231 ovvero mediante fax al numero dedicato 040/828812, casella di posta elettronica certificata ordini@eurospital.it.
- 3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.
- 4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.



- 5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.
- 6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalle Richieste di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura".
- 7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

## <u> Articolo 7 - Durata</u>

- 1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 1° Marzo 2012.
- 2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

# Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di

## <u>responsabilità</u>

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il



corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura. espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso. 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il



corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 7. Il Fornitore è tenuto ad osservare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti nel capitolato speciale.
- 8. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative



		L
	prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è	
	cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizion	i
	e procedure.	
	9. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsias	
	pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa	
	dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.	
	10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle	
	Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in	
	qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena	
×_	e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di	
3-,	Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire	
	lo svolgimento di tali verifiche.	
	11. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun	
	caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre	
	Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente	
	può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle	
	obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.	
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della	<i>#</i>
	Convenzione, a:	
****	a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi	
2 -	connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per	The state of the s
	la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e	C

	6
negli Atti di gara;	2 to 100 to
b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni	
contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i	
terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal	
malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in	
relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della	
relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi	
compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a	
consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle	
norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in	
particolare, ai parametri di qualità predisposti;	- 7
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria	
struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e	
degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni	
intervenute;	
e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna	5
Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti	Z
consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi	P
presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni	31
singolo prodotto.	
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura	
oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle	
Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione	

		2
	contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima	SON TERMS
	Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno	# DA BOLL # 14 6 BOLL # 14 6 BOLL # 10 26 1 # 10 26
	essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni	Economidate DA (E1)  Entrace (E1)  E1)  E1)  E2)  E2)  E4)  E4)  E4)  E4)  E4)  E4
	della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti	
	soggetti.	000000000000000000000000000000000000000
	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in	
	formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione	STRATES STREET
NATION AND ADDRESS OF THE PARTY	delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.	1/87/
60.0 Mg 40.0 Mg 11.0 Mg	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti	
(*) (F)	in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,	
	nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri	
	dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed	
	Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente	
	contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,	В
	nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	4
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indication	4
*	Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro	
i E	sostituzione.	Y
	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai	У,

commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione. Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 1.ll Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere. 2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione. 3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a: a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi; b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme

	vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende	h
	sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;	
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i	
-1	dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal	
	Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;	
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano	
	a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;	
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di	
	infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le	
	incombenze previste dalla legge.	
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente	
* .	e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che	
	eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso	
	dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi	
	rischio a terzi.	
	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
	1.Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di	
	Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si	
	obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed	7
30°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°00   100°	esattamente nei luoghi indicati.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere	
	e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli	Tut
-	relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna	
	nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni	1

	contraenti.	
	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di	100 150 100 100 100 100 100 100 100 100
,	ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione,	
	salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola	Million and the control of the contr
	Amministrazione.	
	4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero	
	di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della	
	Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato	
	della merce consegnata.	
	5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni	
	oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni	
	lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di	. *
	Consegna.	
	6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia	
	espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata	
	telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con	
	tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo	18
	possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della	1
	richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui	J
	oltre.	7
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può	X
	verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del	
	ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale	AND THE STREET OF THE STREET O
	inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti	

		A
	possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo	
	momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore	## 10 Page 1 Pag
	dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo	PECONOMINARCA DA FELINAMA EL DA MANACA DA EL DESTA DE LA PECONOMINA DEL PECONOMINA DE LA PE
	dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono	報酬を 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
	riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.	
	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle	
	responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od	OENTRA (SE
	occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo	
	esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che	
	potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti	
	qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche	
	dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al	
	Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5	
	(cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione	
	delle penali.	
	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che	
	dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo	
	al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro	
	15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore	(
	addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della	9 4
	merce sarà considerata mancata consegna.	[ " "
, i ;	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di	
	pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del	

materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente. 12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali". Articolo 13 - Servizi accessori 1. Servizio di reportistica. Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

						L
	2. Cor	ntatti del Fornitore.				
	II Form	nitore ha l'obbligo d	di fornire alle	e Amministrazio	ni informazioni	
	relative	e:				
	• alle	e forniture comprese	nella Conver	nzione;		
	• alle	e modalità di conta	atto con la <sub>l</sub>	propria struttura	organizzativa	
	(gestic	one ordini, magazzin	i, logistica) co	n indicazione de	ei relativi orari;	
	• alle	e modalità di inoltro	dei reclami;			
	• alle	e modalità di compila	azione delle s	ingole Richieste	di Consegna.	
	Artico	lo 14 - Corrispettivi				
	1. I	corrispettivi contra	ttuali dovuti	al Fornitore	dalla singola	
	Ammir	nistrazione Contraer	nte in forza d	degli Ordinativi	di Fornitura e	
Ψ(g.	delle s	singole Richieste di	Consegna	sono calcolati s	sulla base dei	
	prezzi	prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta essere la seguente:				
	(e)	a distant	and the second	Prezzo	Fabbisogno	
	Lotto	Prodotto	Confez.	unitario a gr	presunto	
				(Iva esclusa)	in gr	
			Compresse			
	29	Bionil compresse	da 4, 6 gr	0,0172	1017000	
			cadauna			
			Barattolo			7
	30	Bionil granuli	500 gr	0,018	127500	01
V pr	Importo	o complessivo della t		787,40 IVA escl	usa.	
ā	2. I cor	rispettivi contrattuali	sono compre	ensivi della fornit	tura dei singoli	V
	prodott	i e della effettuazion	e di servizi co	onnessi descritti	nella presente	

		h 2 th
	Convenzione e negli allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi	and had a labour of a resp. for
	prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle	
	modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti	- Constant
	unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi	
	eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun	
	diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della	
	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di	
	leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che	
	venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel	
	corrispettivo contrattuale.	- %
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal	
	Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie	
	stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da	
	qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni	
	relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
	adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	13
× 1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	1
/_	Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	0
	modifiche.	9
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà	

1814		
		A
	effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore,	2 5 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2
	sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle	E14,6 E14,6 E14,6 WD4KED 1 10:26: 15800F9 40916338
	modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in	Consondarca Disconsistant
	materia, nonché dal presente Atto.	delle Financia delle
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento	900-1000 1001-1000 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-1001 1001-10
	alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura e alla	
	Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita alla	1000
	Amministrazione Contraente.	CENT
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.	
	231/2002, salvo diverse pattuizioni con la Ditta aggiudicataria, in sede	
	di stipula della Convenzione.	
(E) <sup>2</sup>	5. Nel caso in cui ciascuna A.S.L., A.O., e I.R.C.C.S., per comprovata	
	indisponibilità finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento	
	entro i termini stabiliti, le richieste di interessi saranno riconosciute ai	
	sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.	
	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283	
	Cod. Civ	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su	
	conto corrente bancario o postale. Il fornitore comunica che il proprio	
	conto corrente di accredito ha le seguenti coordinate IBAN IT	A
	IT48Z010050220100000005995.	V
***	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	72
57.92	ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	V
((	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto	\

	R
conto corrente sono abilitati ad operare i Signori:	
dott. Michele KROPF codice fiscale KRPMHL53S09G224D	
dott. Pietro CAVALLI codice fiscale CVLPTR62B25C712D	
sig.ra Ida CIULLO codice fiscale CLLDIA55T62L424M	
dott. Diego COSIC codice fiscale CSCDGI74P18L424Z.	
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi	
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il	
Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento	
delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di	
Fornitura.	
10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali	
sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata	1.91
diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L.	3
dipendenti da tale interruzione.	
11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di	
nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
Articolo 16 - Trasparenza	. \
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la	Z
conclusione della presente Convenzione;	1
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad	8
alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese	•
collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di	3
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione	

27		L
	della Convenzione stessa;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di	
	danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
	l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli	
	obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli	
	stessi fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle	
	dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore	
	non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della	
	presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e	
1900	per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del	
·	Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i	
	danni derivanti dalla risoluzione.	
	Articolo 17 - Penali	
	1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di	
	debita motivazione, le seguenti penali:	
	a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla	
	Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni	
	giorno solare una penale pari all'1% sul valore del materiale	
	consegnato in ritardo. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione	P
	contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con	1
	conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto	11.07
	salvo il risarcimento di ulteriori danni;	
	b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro	

		1
	l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini	
	contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata	
	fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno	
	rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche	
	l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o	
, were the	pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;	
	c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti,	
	ciascuna A.S.L., A.O. e IRCCS potrà:	
	• restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue	
	spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli	
	stessi;	
	• restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue	
	spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in	
	danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri	
	interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.	
10/90 APC 10/9 A	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la	
	comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al	
	Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio	
	della reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica",	X I
	comma 3, la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 250,00.	
	4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle	
	prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le	

		1
	Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di	382 E8115
	cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad	CA DA BO E14,  ORDICIO WDDAKE 11 19.26 04205051 940916831 81 5
	essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	### Georgian   Feer   F
	contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	Sistem della properties
	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono	
	contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni	
	Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale)	TIO CENTE
	o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso	
	le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa	
	contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a	
	insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi	
	sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono	
	applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere	
	dall'inizio dell'inadempimento.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo	
	non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento	
	dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto	
	sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	4
	presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni	9
	e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori	
<u> </u>	danni.	2
	8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore,	V

segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di	
risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli	
stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.	
9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al	
Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
(dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione,	
viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta	
fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della	
penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di	
diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave	
ritardo. In tal caso la Centrale e/o l'Amministrazione Contraente hanno	3
facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una	
penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per	
il risarcimento del danno.	
Articolo 18 - Cauzione definitiva	
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi	8
assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il	9/
Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di	
importo di € 989,37 (giusta polizza fideiussoria n. 719037583	11/
rilasciata da Allianz Lloyd Adriatico Assicurazioni) determinata come	2
previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.	
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della	
Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa	
	E.

		A
	derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva	
	viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di	
	Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del	
	debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto	
	adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione	
	dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.	
	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi	
	specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista	
	l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le	
*	Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto	
	previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione.	
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e	
	nei limiti degli importi negli stessi previsti.	
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di	
	Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione;	D.
	pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali	1
	crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di	
4 .	ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione	V
	delle obbligazioni contrattuali.	<u> </u>

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale. 8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione. Articolo 19 - Proprietà dei prodotti 1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave. Articolo 20 - Riservatezza 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da

	A	
nte	Ministero del Economique de Botto e delle Finanze E14,62  - delle Finanze 00ATIORDICI/62  - denza 00AT	
0		.,
	(3/20) 8	
dei	3	
i e	OCENTS.	
ghi		
le,		
re		
ivi		
i i		
1		

quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di

fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione assegnato Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per Amministrazione medesima all'inadempimento, la fine porre Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

		L
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti,	
	comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore,	
	comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare	
	l'immediata risoluzione del contratto;	
	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei	
	crediti;	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni	
	singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni,	
	responsabilità civile e polizza assicurativa";	
5.5	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	
	genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni	
	Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in	
	sede di gara;	
	h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
	entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" della presente	
	Convenzione;	
	i) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di	1
	nuovi prodotti.	
1677	4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni contraenti dei propri	N
	Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene	
	proporzionalmente ridotto.	

	1
5. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.,	
previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata	
a/r, la Convenzione nei seguenti casi:	
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle	
premesse;	
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della	
Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e	
polizza assicurativa";	
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in	678
genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni	
Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il	
proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	B
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	9/
ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede	1 1
di gara;	3
h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento	
ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente	
diverso da quello espresso nella presente Convenzione.	
6. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art.	
The second of th	

		A
	3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti	6.62 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23
and the second section of the second	risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3,	CA DA B  E14  ORDICIY  WD4K  W11 18:2  D069888  S79 1
	commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	Concomfit R.C.A. 2004 TTORE at a COUNT ORE STORE
	7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli	Section 1997
	Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione	00000 000016 000116 00001
	della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna	100 (000) 2
	comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	THE CHONNE
	continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti.	
40.00	8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli	
	Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e/o le Amministrazioni contraenti	
8	hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per	
	l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.	
	9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una	
	penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con	
	lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della	
	medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al	
	risarcimento dell'ulteriore danno.	
	Articolo 22 - Recesso	J
	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere	
	unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi	
b -	momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da	
	comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	\

			1
	1		-
1	1	١	
81	,	l	

- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno

80 5 5		
	30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con letter	а
	raccomandata a/r.	
	4. Per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo	е
	non esaustivo le fattispecie di cui al precedente comma 2.	
	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte l	е
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non compor	ti
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.	
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha	a
	diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente	9
	ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattual	i
	rinunciando espressamente, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa	
* -	anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo	
	e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto	
	dall'articolo 1671 Cod. Civ	
	Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
	danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del	
	Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in	
	virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,	
	ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze	Q
	relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	4
2 2	anche se eseguite da parte di terzi.	
5 _	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata	
	polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e	V
		J

di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Articolo 24 - Subappalto 1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006. 2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

		R
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti	SOUTHWANT TO STATE OF THE STATE
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle	MATTORE (1994)
	cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà	Co del Economia Rea Dr. Co del Economia Rea Dr. Co del Economia Quanto del Conomia del Con
	darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena	Minister of 1
The state of the s	l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà	13 (78) 21
	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante,	12 8 30 55
	ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.	3 ANOIS 3
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della	
	fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione	
	debitrice.	
* .	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui	
	ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di	
	dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di	
	rispettiva ragione.	
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di	
	dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che	
	violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni	The state of the s
And appropriate the second	contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su	
6 <u>F</u>	beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le	
v ,	Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri	W.
	conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a	

		6
	carico delle medesime Amministrazioni contraenti.	
	3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare	
	prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente	
	comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle	
	medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio	
	legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti,	
	queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel	
	caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare	1
	la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di	
	rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,	3
	detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per	
	le Amministrazioni contraenti e responsabile della fornitura per il	Administra
	<u>Fornitore</u>	and the second second second second
	1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nella Sig.ra	
	Ilma Porcu il Responsabile del Procedimento, quale funzionario	
one processing the first	responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.	1
	2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero	
,	telefonico 010 8492350, numero di fax 010 8492417, indirizzo e-mail	
	ilma.porcu@regione.liguria.it.	
	3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel dott.	
	Antonello RUSSO, il Responsabile della fornitura, con capacità di	N
		:#i:

¥ =		L
	rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei	
	confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.	
	4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero	
	telefonico 040-8997 1, numero di fax 040-280944, indirizzo e-mail	
	offerte@eurospital.it.	
	5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del	
	procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di	
	individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale	
	del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.	
	6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti	
	distinti Responsabili della fornitura.	
£ x	Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
	1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e	
	tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione	
	tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti	
	possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei	
	servizi oggetto della medesima Convenzione.	
	2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione	
	di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti	
	sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda	4,
	tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere	
6.9	nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.	
F .=	Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA	
	1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che	
		1

		L
	dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano	
4 .	a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi	
	procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Genova ed in conformità	
	al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.	
New St.	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
	Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento	
	giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.	
	Articolo 30 - Foro competente	
	1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale,	
	è competente in via esclusiva il Foro di Genova.	
	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le	
TOLEN SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla	
	normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa	
	a ciascuna Amministrazione contraente.	
	Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in	
	relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della	
	Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente	(
	comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati	4
	personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei	7
	diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.	
	2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad	

265 25		1
	obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla	
	esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in	Ministero e della constanta di
	particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al	tinistero dell'Economidario C. 14.  e delle Finanze  e delle Finanze  c de
	controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per	OUNDATION DISTRICT OF THE CONTROL OF
	l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	1, 80110 4, 62 1, 62 1, 72 1, 72 1, 72 1, 72 1, 72 1, 72 1, 73 1,
	3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla	S Farl 2 2
	Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano	TO THE STATE OF TH
The second secon	espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla	9 18 10 13
	Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o	
	telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e	
	monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della	
9 .	Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del	
	monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché	
	dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle	
	misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
	5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati	
	personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al	
	vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per	J
	errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una	
<b>5</b>	inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
9	fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	

		6
	6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione,	
	vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la	
	Centrale risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato	and the second s
	quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29	
	D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.	
	196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione	and the control of th
8	consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive	
	misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal	
	Codice e dal relativo Allegato B;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati	
	personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e	
	verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché	***
	la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri	
	incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1	
	e 2, del Codice;	N/
	d) nel trasmettere alla Centrale, con la massima tempestività, le	3/
	istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg.	
	del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire	M
	alla Centrale stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti	17
50 S	dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza	
	necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
	richieste;	

	20	
		1
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,	
	impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto	
	trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle	
	istruzioni impartite;	
	f) nel consentire alla Centrale, in quanto Titolare del trattamento,	
	l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla	
	stessa piena collaborazione.	
	Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura	
	privata autenticata.	
* -	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese	
	contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi	
	incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli,	
	carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che	<
	fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
	3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	•
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette	}
- 1	all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione	9
	è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere	
	a carico del Fornitore.	
	Articolo 33 - Clausola finale	Ţ
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà	1
Samuel Version Control	negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte	

		1
	le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano	
	quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro	The second of th
	insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può	
	aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
	l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta	
	l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
	Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da	
	parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso	
	rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano	
	comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del	
	rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o	
	superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale	
	ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi	
	continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di	
	contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti	R
	di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle	r.
	parti manifestata per iscritto.	
9	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza	YY
	di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai	Y
	sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara	
	altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere	
	2 para in contenda o di dvoic	

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 ECIONAL) (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale). Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa 23 pagine di 46 mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me. Genova, lì 22/02/2012 LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO IL FORNITORE L'UFFICIALE ROGANTE

